

Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà Ore autorizzate per emergenza sanitaria

Dicembre 2021

Cenni normativi

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga.

Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori, esclusi i domestici, che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. In estrema sintesi le principali norme introdotte riguardano:

- * Possibilità di accesso alla CIGO anche da parte delle imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno già raggiunto i limiti massimi previsti (art.19);
- * Possibilità di accesso alla CIGO da parte delle imprese assicurate CIGO che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS (art.20);
- * Possibilità di accesso all'assegno ordinario anche da parte delle imprese aderenti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti (art.19); incluse le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso il pagamento di assegni di solidarietà (art.21).

Si precisa che le imprese degli 11 comuni che facevano parte della prima zona rossa individuata a fine febbraio possono richiedere la CIGO per 13 settimane, mentre per tutte le altre aziende il periodo massimo è pari a 9 settimane.

Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare ritardi nel pagamento della cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il Decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto) prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto è, per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la

sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019 (aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019).

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

La legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Con il protrarsi dell'emergenza sanitaria il 22 marzo 2021 il Governo ha approvato il cd. Decreto Sostegni che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del D.L. n.73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo aggiuntiva.

Il Decreto legge 146/2021, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del D.L. n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo aggiuntiva.

INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

In merito ai risultati esposti nel presente report, si precisa che le elaborazioni si riferiscono alle ore autorizzate nel mese di dicembre 2021 per emergenza sanitaria, sulla base delle lavorazioni effettuate dall'Istituto nel suddetto mese, a prescindere dal periodo effettivo di integrazione salariale per il quale sono state richieste.

Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2021, per emergenza sanitaria, è pari a 6.567,1 milioni di cui: 2.725,1 milioni di CIG ordinaria, 2.372,4 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 1.469,6 milioni di CIG in deroga.

Nella Tavola 1 vengono riportate le ore autorizzate da aprile 2020 (primo mese nel quale di fatto si sono cominciate a svolgere le lavorazioni dell'istituto per l'autorizzazione delle misure di sostegno all'occupazione predisposte per l'emergenza sanitaria) a dicembre 2021, ripartite per mese di competenza avendo ipotizzato un'uniforme distribuzione delle ore nei periodi richiesti dalle aziende. Risulta evidente come nel mese di aprile 2020 ci sia una concentrazione di ore per tutte le tipologie di intervento.

Tavola 1. Numero ore autorizzate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2021 con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per tipologia di intervento e mese di competenza

	CIG ordinaria	CIG deroga	Fondi di solidarietà	Totale
gen-20	-	-	-	-
feb-20	423.442	533.321	5.287.236	6.243.999
mar-20	194.805.643	101.770.747	177.560.285	474.136.675
apr-20	470.621.069	187.333.243	307.806.707	965.761.020
mag-20	387.888.305	168.129.703	284.161.035	840.179.042
giu-20	236.136.848	101.089.024	188.183.174	525.409.046
lug-20	165.345.851	55.162.883	101.021.766	321.530.500
ago-20	90.681.169	35.550.269	71.081.173	197.312.611
set-20	100.596.200	31.771.965	68.549.718	200.917.883
ott-20	108.367.373	40.449.025	79.932.922	228.749.320
nov-20	121.031.778	79.842.222	119.448.916	320.322.916
dic-20	114.305.904	81.639.092	117.090.241	313.035.237
gen-21	102.163.341	68.977.442	101.303.163	272.443.946
feb-21	111.806.440	68.150.770	101.093.478	281.050.688
mar-21	121.241.105	78.412.892	116.777.370	316.431.367
apr-21	105.408.020	79.360.989	110.181.482	294.950.491
mag-21	115.193.370	68.740.544	101.203.822	285.137.735
giu-21	102.563.178	50.993.320	78.170.012	231.726.510
lug-21	18.518.768	40.481.154	60.020.428	119.020.350
ago-21	12.753.976	34.097.193	49.673.903	96.525.072
set-21	15.409.755	35.778.604	49.926.679	101.115.038
ott-21	14.765.119	28.045.891	38.506.307	81.317.316
nov-21	7.710.797	18.631.817	24.335.841	50.678.456
dic-21	7.387.710	14.689.881	21.036.341	43.113.932
Totale	2.725.125.160	1.469.631.992	2.372.351.997	6.567.109.149

Nel mese di dicembre 2021 sono state autorizzate 86,8 milioni di ore, il dato fa registrare un incremento del 147,3% rispetto alle ore autorizzate a novembre 2021.


Tavola 2. Serie storica mensile delle ore autorizzate con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per tipologia di intervento e relative variazioni congiunturali, nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	Ore autorizzate												
	dicembre 20	gennaio 21	febbraio 21	marzo 21	aprile 21	maggio 21	giugno 21	luglio 21	agosto 21	settembre 21	ottobre 21	novembre 21	dicembre 21
CIG Ordinaria	101.768.866	56.462.763	22.899.262	279.128.329	47.992.544	28.884.299	222.582.516	79.119.149	31.439.872	18.159.333	14.102.250	1.783.147	21.605.692
Assegno ordinario fondi solidarietà	116.232.862	85.086.547	67.407.734	226.652.579	80.929.361	100.971.631	147.323.962	82.123.348	89.468.480	47.637.845	32.462.078	21.181.152	41.884.316
CIG in Deroga	70.143.383	48.212.371	67.510.752	114.656.578	64.776.048	75.020.834	150.265.130	16.328.786	59.343.386	21.693.733	17.946.957	12.126.029	23.305.270
TOTALE	288.145.111	189.761.681	157.817.748	620.437.486	193.697.953	204.876.764	520.171.608	177.571.283	180.251.738	87.490.911	64.511.285	35.090.328	86.795.278

TIPO DI INTERVENTO	Variazioni congiunturali												
	dicembre 20 / novembre 20	gennaio 21 / dicembre 20	febbraio 21 / gennaio 21	marzo 21 / febbraio 21	aprile 21 / marzo 21	maggio 21 / aprile 21	giugno 21 / maggio 21	luglio 21 / giugno 21	agosto 21 / luglio 21	settembre 21 / agosto 21	ottobre 21 / settembre 21	novembre 21 / ottobre 21	dicembre 21 / novembre 21
CIG Ordinaria	-40,5%	-44,5%	-59,4%	1118,9%	-82,8%	-39,8%	670,6%	-64,5%	-60,3%	-42,2%	-22,3%	-87,4%	1111,7%
Assegno ordinario fondi solidarietà	-8,9%	-26,8%	-20,8%	236,2%	-64,3%	24,8%	45,9%	-44,3%	8,9%	-46,8%	-31,9%	-34,8%	97,7%
CIG in Deroga	-5,0%	-31,3%	40,0%	69,8%	-43,5%	15,8%	100,3%	-89,1%	263,4%	-63,4%	-17,3%	-32,4%	92,2%
TOTALE	-22,6%	-34,1%	-16,8%	293,1%	-68,8%	5,8%	153,9%	-65,9%	1,5%	-51,5%	-26,3%	-45,6%	147,3%

In particolare, come evidenziato nella Figura 1, le autorizzazioni si riferiscono: a 3.202 aziende per la cig ordinaria con un numero di ore pari a 21,6 milioni, a 12.558 aziende per l'assegno ordinario con 41,9 milioni di ore e a 31.495 aziende per la cig in deroga con 23,3 milioni di ore.

Figura 1. Numero ore e unità produttive autorizzate distinte per tipologia di intervento - Dicembre 2021




Nella Tavola 3 viene esposta la ripartizione delle ore autorizzate nel mese di dicembre 2021 per settore di attività economica, secondo la classificazione ateco 2002, per ciascuna delle tre tipologie di intervento.

Tavola 3. Distribuzione delle ore autorizzate con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' per tipologia di intervento e per settore di attività economica ateco 2002 - Dicembre 2021

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICA	ORDINARIA	FONDI DI SOLIDARIETA'	DEROGA	TOTALE
AGRICOLTURA, CACCIA, SILVICOLTURA E PESCA		214.032	136.937	350.969
ALBERGHIE RISTORANTI		14.496.933	5.360.480	19.857.413
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	354	22.190		22.544
ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI		3.231.158	1.059.087	4.290.245
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA			134	134
ATTIVITÀ FINANZIARIE		318.556	152.283	470.839
ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE	1.361	10.524.831	2.770.602	13.296.794
CARTA, STAMPA, EDITORIA	1.156	504	70.735	72.395
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA	1.744	5.723.261	9.787.221	15.512.226
COSTRUZIONI	56.745	13.185	7.006	76.936
ESTRAZIONE DI MINERALI	1.232			1.232
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI SEMIRIMORCHI E MEZZI DI TRASPORTO	9.402			9.402
FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI ED ELETTRICI	740.809		1.520	742.329
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIE PLASTICHE	65.344	360		65.704
FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	4.065		2.784	6.849
INDUSTRIA DEL LEGNO E FABBRICAZIONE DI MOBILI	2.140		14.148	16.288
INDUSTRIE ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO	19.590	30.589	2.694	52.873
INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO	14.062.614		39.151	14.101.765
ISTRUZIONE		520.885	163.208	684.093
METALLURGIA	11.491		160	11.651
ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI		3.634	480	4.114
PELLI, CUOIO E CALZATURE	6.615.937		49.535	6.665.472
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA		3.118		3.118
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE		2.471.156	307.818	2.778.974
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI	11.708	4.309.924	3.379.287	7.700.919
TOTALE	21.605.692	41.884.316	23.305.270	86.795.278


Come mostra la Figura 2, per quanto riguarda la **cassa integrazione ordinaria**, i settori che assorbono il maggior numero di ore autorizzate sono nell'ordine: "industrie tessili e abbigliamento" con 14,1 milioni di ore, "pelli cuoio e calzature" con 6,6 milioni di ore. Si ricorda che i settori delle industrie tessili, abbigliamento e pelli cuoio e calzature (codici ateco 2007:13, 14, 15) sono gli unici che dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, per i DI n. 73/2021 e 146/2021 possono fruire ancora della CIG ordinaria con causale covid-19. Pertanto le ore di questi settori assorbono il 96% delle autorizzazioni del mese di dicembre. Le ore residue autorizzate negli altri settori si riferiscono a periodi antecedenti al 1° luglio 2021.

Figura 2. Distribuzione delle ore autorizzate di CIGO con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per settore di attività economica ateco 2002 – Dicembre 2021



Per la **cassa integrazione in deroga** il settore che ha avuto il maggior numero di ore autorizzate è il "commercio" con 9,8 milioni di ore, seguono "alberghi e ristoranti" con 5,4 milioni, "trasporti, magazzinaggio e comunicazioni" con 3,4 milioni di ore come risulta evidenziato nella Figura 3. Questi tre settori assorbono l'80% delle ore autorizzate a dicembre per le integrazioni salariali in deroga.

Figura 3. Distribuzione delle ore autorizzate di CIGD con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per settore di attività economica ateco 2002 - Dicembre 2021




In merito alla distribuzione delle ore autorizzate per settore di attività nei fondi di solidarietà, è utile ricordare che durante gli anni di crisi (dal 2009 al 2014) ci furono numerosissime autorizzazioni di CIG in deroga, a beneficio dei lavoratori di tutte le piccole imprese che per la loro forma giuridica non rientravano nella disciplina della cassa integrazione. Alla fine della crisi con il D.lgs 148/2015 si è cercato la definizione di un sistema inteso a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto

di lavoro, per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale, con la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali. In particolare, al fine di rispondere all'esigenza di ampliare la platea dei lavoratori tutelati dai fondi di solidarietà, il decreto ha stabilito che l'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

Nel mese di dicembre 2021 i settori che hanno avuto più ore autorizzate nei **fondi di solidarietà** sono: "alberghi e ristoranti" con 14,5 milioni di ore, "attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese" con 10,5 milioni di ore, "commercio" con 5,7 milioni di ore (Fig. 4). Non sono trascurabili i 4,3 milioni di ore autorizzate nel settore "trasporti, magazzinaggio e comunicazioni".

Figura 4. Distribuzione delle ore autorizzate nei fondi di solidarietà con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per settore di attività economica ateco 2002 - Dicembre 2021



Come evidenziato nella Tavola 4, per quanto riguarda le regioni, è la Lombardia che ha avuto, nel mese di dicembre 2021, il maggior numero di ore autorizzate di CIG ordinaria con 6,5 milioni di ore, seguita da Toscana e Campania con rispettivamente 3,1 e 2,3 milioni. Per quanto concerne la CIG in deroga le regioni per le quali sono state autorizzate il maggior numero di ore sono state: Lombardia con 5,6 milioni di ore, Lazio con 3,1 e Veneto con 2,7 milioni di ore. Per i fondi di solidarietà, le autorizzazioni si concentrano in Lombardia (12,1 milioni di ore), Veneto (4,8 milioni), Lazio (4,6 milioni) e Toscana (3,7 milioni).

Tavola 4. Distribuzione delle ore autorizzate con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' per tipologia di intervento e per regione – Dicembre 2021

REGIONE	ORDINARIA	FONDI DI SOLIDARIETA'	DEROGA	TOTALE
PIEMONTE	1.413.748	1.867.306	1.245.210	4.526.264
VALLE D'AOSTA	316	46.307	28.168	74.791
LOMBARDIA	6.521.958	12.129.259	5.587.018	24.238.235
TRENTINO ALTO ADIGE	32.459	349.047	14.964	396.470
VENETO	1.648.860	4.839.668	2.731.096	9.219.624
FRIULI VENEZIA GIULIA	137.685	435.304	223.804	796.793
LIGURIA	13.813	1.450.008	373.235	1.837.056
EMILIA ROMAGNA	1.834.470	2.333.264	1.389.204	5.556.938
TOSCANA	3.078.556	3.690.680	1.218.676	7.987.912
UMBRIA	395.218	613.720	720.797	1.729.735
MARCHE	1.706.305	909.820	807.029	3.423.154
LAZIO	254.072	4.564.953	3.138.397	7.957.422
ABRUZZO	561.589	930.690	641.436	2.133.715
MOLISE	90.250	59.205	30.118	179.573
CAMPANIA	2.265.637	2.823.407	1.746.716	6.835.760
PUGLIA	1.465.574	1.613.261	732.011	3.810.846
BASILICATA	21.388	281.988	182.246	485.622
CALABRIA	73.823	952.522	534.241	1.560.586
SICILIA	89.147	1.516.198	1.543.342	3.148.687
SARDEGNA	824	477.709	417.562	896.095
TOTALE	21.605.692	41.884.316	23.305.270	86.795.278